



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Corte Costituzionale

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

REGIONI A STATUTO ORDINARIO



Regione: Veneto

Atto impugnato: articolo 3 della legge regionale Veneto 14 maggio 2013, n.9 (Contratti di formazione aggiuntivi regionali) che prevede la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto di formazione specialistica dei medici (DPCM 6 luglio 2007) da parte del medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale.

Esito: la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.



Motivi della decisione:

Il Governo ritiene violata la potestà legislativa statale esclusiva ex articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost. esercitata con il d.lgs. 368/1999, peraltro, in attuazione di direttive europee in materia di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli; nonché l'articolo 3 Cost.. La violazione del riparto si avrebbe anche ritenendo la materia ascrivibile alla potestà concorrente in materia di professioni, tutela della salute ed istruzione.

La regione Veneto rileva che sia proprio la fonte statale a fondare l'intervento "aggiuntivo" regionale.

La Corte, preliminarmente dichiara inammissibile le censure ex articolo 117, terzo comma, Cost. per genericità e carenza della motivazione, ravvisa una concorrenza di competenze, ricorre al criterio che valorizza *"l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre"*, riconoscendo l'ascrivibilità della disciplina alla materia professioni e tutela della salute ed il corretto esercizio della potestà legislativa regionale.



(segue) pronunce in tema di rapporti di lavoro alle dipendenze della pa e riparto ex 117 Cost.:

110/2014: l.r. Calabria 12/2013 - trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale ASL - prevale violazione dei principi di coordinamento finanza pubblica in presenza del piano rientro disavanzo sanitario;

134/2014: l.r. Basilicata 7/2013 - trasferimento personale da onlus ad ente pubblico tramite stipulazione di contratto di diritto privato a tempo indeterminato - accesso nei ruoli delle pa solo tramite concorso salvo deroghe funzionali a buon andamento e ricorrano straordinarie esigenze d'interesse pubblico.



Regione: Emilia Romagna, Piemonte e Veneto

Atto impugnato: deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie 12/2013 e 15/2013 nonché deliberazioni della Corte dei Conti, sez. controllo Emilia Romagna 234/2013 e 249/2013; sez. controllo Veneto 160/2013 e 105/2013; sez. controllo Piemonte 263/2013; con tali deliberazioni si è indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012 .

Esito: la Corte dichiara che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei Conti, adottare le deliberazioni che, pertanto, sono annullate.



Motivi della decisione:

Le regioni ricorrenti, premettendo che il decreto legge 174/2012, in punto di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari, ha trovato piena attuazione solo con l'adozione del DPCM 21 dicembre 2012 entrato in vigore il 17 febbraio 2013, ritengono che la Corte dei Conti abbia esercitato per il 2012 un potere non attribuito dalla legge, non potendo le deliberazioni della Corte dei Conti sezioni autonomie fornire parametri diversi da quelli desumibili dalla legge per l'esercizio del controllo e soprattutto surrogandosi alle competenze proprie dei Consigli regionali.

Le ricorrenti ritengono, altresì, violati, in particolare, gli articoli 3, 25, 28, 97 (irragionevolezza del sistema sanzionatorio), 117 (leale collaborazione) 122, quarto comma (insindacabilità), Cost., sollecitando la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizione del decreto legge 174/2012.

La difesa erariale, *in primis*, chiede dichiararsi inammissibilità dei ricorsi: non si contesterebbe esistenza ma esercizio del potere; tardività; acquiescenza per il Veneto;



(segue) Motivi della decisione:

carezza di legittimazione soggettiva poiché soggetti lesi sarebbero gruppi consiliari e non il Consiglio.

Nel merito, il potere esercitato dalla Corte dei Conti risiede nel decreto legge 174/2012 , correttamente la Corte nelle more dell'adozione delle linee guida ha adottato le deliberazioni 13 e 15 del 2013 e, altrettanto correttamente le sezioni di controllo hanno esercitato le proprie funzioni. Una diversa interpretazione fonderebbe una sorta di immunità per i gruppi consiliari.

Nelle more è intervenuta la pronuncia 39/2014 che ha dichiarato incostituzionali le disposizioni del decreto legge 174/2014 nella parte in cui non limitano il sindacato di controllo alla conformità dei rendiconti ai parametri del DPCM (controllo documentale e non sulle scelte discrezionali dei gruppi consiliari nei limiti del mandato istituzionale).



(segue) Motivi della decisione:

La Corte costituzionale respinge le eccezioni di inammissibilità: deliberazione sez. Autonomie 5 luglio 2013 n. 15 definisce confini del potere di controllo precisando che le deliberazioni precedentemente assunte in sede di controllo dovevano essere interpretate in conformità; oggetto del conflitto è esercizio del potere per il 2012 in assenza di legge; acquiescenza è istituto estraneo al giudizio per conflitto di attribuzione; qualificazione giuridica dei gruppi consiliari legittima soggettivamente la presentazione del ricorso.

Nel merito accoglie i ricorsi rilevando che il quadro normativo desumibile dal decreto legge 174/2012 subordina il potere di controllo della Corte dei Conti alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio “*sull’evidente presupposto della loro indispensabilità*” non rilevando la scelta della decretazione d’urgenza.



Regione: Calabria

Atto impugnato: articolo 1 (in particolare 99 commi) della legge regionale 15 marzo 2011 n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2011) e articolo 1, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge regionale Campania 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario) di modifica di alcuni commi.

Esito: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 27, 34, 44, 75, 123, 124, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 164, 165, 166, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 203, 207, 215 e 263; non fondate o cessata materia per le restanti disposizioni.



Motivi della decisione:

Ribadendo i propri precedenti in tema di **copertura finanziaria**, la Corte afferma:

- la destinazione delle maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale all'incremento dei fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste si traduce in un surrettizio aumento di dette spese, non altrimenti specificate e senza che, in violazione dell'articolo 81, quarto comma, Cost. (nel testo non attinto dalla modifica apportata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale", la quale trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2014), ne sia indicata preventivamente una copertura sufficientemente sicura, posto che essa è rimessa ad un meccanismo eteronomo di determinazione (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e convenzione con l'Agenzia delle entrate) e rispetto ad un evento futuro ed incerto, quantomeno in riferimento all'ammontare;
- in assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione e della approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, la copertura tramite le economie risulta illegittima per contrasto con l'articolo 81, quarto comma, Cost., richiedendo che le entrate con vincolo di destinazione siano già "accertate".



(segue) Motivi della decisione:

In tema di **bonus bebè e requisito della residenza**, la Corte ritiene la questione non fondata, poiché non è irragionevole la previsione regionale che si limiti a favorire la natalità in correlazione alla presenza stabile del nucleo familiare sul territorio, senza che vengano in rilievo ulteriori criteri selettivi concernenti situazioni di bisogno o disagio, i quali non tollerano di per sé discriminazioni (conforme 2, 3, 178 e 222 del 2013).

In tema di **società in house**, le disposizioni regionali censurate nella parte in cui prevedono la costituzione, da parte della Regione, di una società finanziaria regionale per azioni, con sede nel territorio della Regione, che ha come oggetto sociale l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Campania, nonché operante a supporto delle piccole e medie imprese, alla quale possono essere anche trasferite, mediante operazioni straordinarie, società partecipate e aziende regionali, previa autorizzazione della Giunta regionale nonché la possibilità di «acquisire partecipazioni in società già costituite o costituire società, anche insieme a soggetti terzi» sono lesive dei principi in materia di «controllo analogo» e di affidamento in house, nonché del principio che la società affidataria debba operare esclusivamente per l'ente pubblico di appartenenza (117, primo comma, Cost.; conforme 199/2012 e 325/2010).



(segue) Motivi della decisione:

In tema di **novazione della fonte**: la modifica della disposizione regionale che sancisce la nullità (in luogo dell'originaria inefficacia) dei contratti stipulati in violazione dei vincoli contenuti nel piano di rientro non è soddisfacente delle ragioni del ricorrente poiché sebbene la norma regionale riproduca quella statale di riferimento (legge 311/2004), ciò che rileva è che la disposizione censurata incide sulla materia del diritto civile, così ingerendosi in un ambito competenziale in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, nemmeno meramente riprodotiva di quella statale.

In tema di esercizio della **potestà legislativa regionale e poteri del commissario *ad acta***, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere a seguito delle modifiche apportate dal legislatore calabro con l'introduzione di una clausola di aderenza della disciplina regionale al Piano di rientro nelle originarie disposizioni che, invece, attribuivano alla Giunta competenze riservate al commissario (il Governo ha rilevato la violazione degli articoli 81, 117, terzo comma e 120 Cost.).